

NOVITA' DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI-TER

La legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha previsto la rimessione in termini per i contribuenti decaduti dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio"; la proroga al 29 aprile del termine per l'invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021; la sospensione degli ammortamenti anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022; la possibilità di revocare la rivalutazione dei marchi e dell'avviamento anche ai fini civilistici, eliminando l'appostazione dal bilancio.

Il D.L. 27 gennaio 2022, n.4 (decreto Sostegni-ter), commentato nell'informativa 9/2022, è stato convertito in L. 28 marzo 2022, n.25, con alcune novità e con la trasfusione del contenuto del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (decreto antifrodi), che è stato abrogato.

1. I termini di versamento delle ritenute fiscali e dell'iva in scadenza a gennaio 2022 per imprenditori e professionisti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo (sale da ballo, discoteche e locali assimilati), sono ulteriormente differiti dal 16 settembre al 16 ottobre 2022.
2. Come noto, la legge di bilancio ha allungato da 18 a 50 anni il periodo deducibilità degli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento dalle società che si sono avvalse della rivalutazione o riallineamento dei beni d'impresa (vedi informativa 4/2022, § 1). Viene ora consentito di revocare la rivalutazione non solo ai fini fiscali ma anche ai fini civilistici, eliminando dal bilancio i maggiori valori e la relativa riserva, fornendo adeguata informativa in nota integrativa.
3. La facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è estesa ai bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2022.
4. I termini per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, scadute nel 2020 e nel 2021 e di quelle in scadenza nel 2022, sono differiti:
 - a. al 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
 - b. al 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
 - c. al 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022;2. con ulteriori 5 giorni di tolleranza nel ritardo dei pagamenti.
5. È prorogato al 29 aprile 2022 il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020.

29 marzo 2022